

COMUNE DI VIMODRONE

- Città Metropolitana di Milano -

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. 10/2018

**CONTRATTO D'APPALTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
STRUMENTALI DELLO SPORTELLLO CIVICO SICUREZZA E PREVENZIONE, CIG
733177434E**

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 30 (trenta) del mese di Luglio in Vimodrone nella sede comunale, in Via C. Battisti n. 54/56, avanti a me Dott. Vincenzo Marchianò, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, firma digitale intestata a Marchianò Vincenzo, rilasciata da [REDACTED] dispositivo n. [REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata, Pubblico Ufficiale autorizzato a rogare i contratti tutti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica presso il Palazzo Comunale, senza l'assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si trovano delle condizioni volute dalla legge, espressamente rinunziano d'accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti:

1. **Comune di Vimodrone**, C.F. n. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via Battisti n. 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dal Dott. Giovanni Pagliarini, nato a [REDACTED] il [REDACTED] firma digitale intestata a Pagliarini Giovanni, rilasciata da [REDACTED] id. n. [REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile del Settore 7 – Sicurezza urbana – P.L., ai sensi del Decreto sindacale di nomina n. 13 del 24/04/2018, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune";

e

2. **Ripari Cooperativa Sociale ONLUS**, C.F. 07403920155, con sede legale in Milano, Via della Signora n. 3, iscrizione alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in persona del Sig. Lino Rovati, nato a Milano il [REDACTED] firma digitale intestata a Rovati Lino rilasciata da [REDACTED] n. [REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della suddetta cooperativa, in forza di procura conferita dal C.d.A. così come risulta da visura della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata.

La suddetta cooperativa nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

Detti comparenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità personale io Segretario rogante mi sono accertato rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di identità n. [REDACTED] rilasciata dal [REDACTED] e valida fino al [REDACTED] e che mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

a) il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

b) il Comune di Vimodrone ha necessità di procedere all'acquisizione del servizio di cui in oggetto e per fare ciò ha approvato con determina registro generale n. 927 del 22/12/2017 il progetto di servizio e ha assunto la determinazione a contrarre, stabilendo di attivare una procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con

criterio di scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto

qualità - prezzo e demandando la gestione della procedura all'ufficio comune

operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di

Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di

Cassina de' Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall'articolo

33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 ora confluito nell'articolo 37 del D.Lgs. n.

50/2016;

c) con determinazione registro generale n. 976 del 29/12/2017 l'ufficio comune

operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di gara e ha

lanciato la procedura di gara in nome e per conto del Comune di Vimodrone

utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia,

denominato piattaforma Sintel;

d) a seguito dell'espletamento della procedura, si sono trasmessi tutti gli atti al

Comune di Vimodrone e, che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilità e

congruità dell'offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate

dall'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con

determinazione registro generale n. 198/2018, integrata con determinazione registro

generale n. 407/2018, ha approvato tutte le operazioni di gara svolte e si è disposta

l'aggiudicazione a favore della Ripari Cooperativa Sociale ONLUS;

e) detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata

comunicata all'unico soggetto interessato in data 09/05/2018, giusta comunicazione

in atti;

f) l'aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto con esito

positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e il Rup

ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a

seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Appaltatore, con esito positivo, fatta eccezione per alcune risultanze, così come risulta dall'attestazione del Rup, che si richiama, il cui esito non è pervenuto alla data del presente atto e che stante l'urgenza di procedere dichiarata dal Rup, quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo;

g) in ottemperanza all'articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;

h) l'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione.

i) l'Appaltatore ha presentato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto", all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata acquisita dal Comune in sede di presentazione dell'offerta;

j) con verifica telematica operata attraverso il sistema reso disponibile dalla Prefettura di Milano si è provveduto ad inviare richiesta di verifica che a carico della

Ripari Cooperativa Sociale Onlus e dei relativi soggetti di cui all'articolo 85 del Decreto Legislativo n. 1589/2011 e dei relativi familiari conviventi non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli articoli 67, 84 comma 4 e 91 comma 6 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 nonché le informazioni di cui all'articolo 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159. A tutt'oggi non sono pervenute le relative informazioni da parte del suddetto Ufficio Territoriale del Governo, per cui, essendo trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta, si può procedere alla stipulazione del contratto sotto la condizione risolutiva, come previsto dall'articolo 92 comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup competente ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

k) ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;

l) l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente atto e degli atti ivi citati ed eventualmente allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

m) l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

n) l'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel

presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato speciale d'appalto, l'Offerta tecnica nonché tutti gli atti progettuali approvati con la determinazione sopra indicata registro generale n. 927 del 22/12/2017.

2) L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

a) dall'Offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara;

b) dal Capitolato speciale d'appalto e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione registro generale n. 927 del 22/12/2017;

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dalle Linee Guida Anac e dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

d) dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluso il Capitolato generale e le norme in materia di contabilità, in vigore per il Comune, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate,

formano parte integrante del contratto;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

f) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Comune. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio del Comune, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato speciale d'appalto.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un lato, e l'Appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Il Comune, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni o modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento o in diminuzione, conformemente a quanto previsto dagli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

3) Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'affidamento delle attività strumentali dello sportello civico sicurezza e prevenzione da svolgere a *corpo*. Il contratto ha per oggetto lo svolgimento delle attività strumentali a supporto del Comando di Polizia Locale per la gestione dello Sportello Sicurezza, come meglio specificato nel Capitolato speciale d'appalto da erogare con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo nonché nell'Offerta tecnica presentata. Detti documenti, in copia informatica certificata conforme all'originale cartaceo da me segretario rogante, sono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che le parti dichiarano di ben conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita. Con la stipula del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a prestare le prestazioni dedotte nell'appalto e a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato speciale d'appalto e nell'Offerta tecnica. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal progetto, approvato con atto registro generale n. 927 del 22/12/2017 e composto dai seguenti elaborati: Relazione tecnica e quadro economico; Requisiti e criteri di valutazione offerta tecnica; Capitolato speciale d'appalto. Le parti si obbligano in particolare a rispettare le condizioni contrattuali previste nel Capitolato speciale d'appalto nonché negli elaborati approvati con il suddetto atto che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto,

anche se non materialmente allegati e che le parti dichiarano di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere invocata come eccezione. Il Comune nel corso dell'esecuzione contrattuale potrà apportare variazioni o modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento e in diminuzione, conformemente a quanto previsto dagli articoli 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'appaltatore se non sia stata approvata dal Comune. E' prevista la facoltà del Comune di procedere ad un aumento delle prestazioni fino ad un quinto dell'importo del contratto, e di ciò è stata data evidenza nella quantificazione complessiva dell'appalto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 del codice, da esercitare secondo quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto cui si rinvia.

4) La durata del contratto è pari a 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di attivazione dello stesso, fissata al 01/03/2018, così come risulta da apposito verbale sottoscritto in data 23/02/2018.

5) Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore dal Comune per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto è quello risultante dall'offerta dell'Appaltatore formulata in sede di gara ed è di Euro 167.310,00 (centosessantasettemilatrecentodieci/00) oltre IVA, nella misura di legge. Le prestazioni saranno contabilizzate a corpo mediante corresponsione di un canone dell'importo di euro 2.788,50 (duemilasettecentoottantotto/50) da corrispondere secondo quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati nel

corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, ad eccezione dell'IVA, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall'Appaltatore (es. spese bancarie di bonifico) sono a carico dell'Appaltatore, comprese le spese contrattuali e registrazione.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato ad eccezione di quanto di seguito indicato. I corrispettivi dovuti all'Appaltatore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. n. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Appaltatore potrà emettere fattura dopo la verifica di conformità delle prestazioni. L'Appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal Comune e pertanto si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere. Si procederà alla ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinquanta) per cento ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del

contratto, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo o della
verifica di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità
contributiva. Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovrà contenere, il riferimento
al CIG (Codice Identificativo gara). In ogni caso, qualsiasi importo sarà corrisposto
solo successivamente all'accertamento da parte del Comune della prestazione
effettuata in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali e
saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di
contabilità del Comune, previo accertamento delle prestazioni effettuate, previa
attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio del documento
unico di regolarità contributiva regolare. Ogni somma che a causa della mancata
produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non
produrrà alcun interesse. I termini di pagamento delle predette fatture saranno 30
(trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture e accreditate, a spese
dell'Appaltatore, sui conti correnti intestati all'Appaltatore qui di seguito elencati: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] L'Appaltatore dichiara che i predetti conti operano
nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice
fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti sono contenute in apposita
e separata dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce
parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di
pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo del comune della fattura
corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare la correttezza nell'emissione della
documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito. Rimane

salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), IVA inclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a tutto quanto indicato sopra, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce. Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Resta espressamente inteso che, in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione oggetto del presente contratto e comunque le attività previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.

Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte del Comune. Ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'articolo 1 comma 629, della Legge n. 190 del 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, l'IVA non verrà liquidata all'Appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario del Comune. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Comune che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto secondo quanto previsto oltre nel presente atto.

6) Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute negli atti progettuali e nell'Offerta tecnica. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le

esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività ordinaria svolta. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate e con un contratto di lavoro nei termini di legge. In ogni caso delle predette risorse impiegate, almeno il 40 (quaranta) per cento delle stesse deve essere iscritto al Libro Unico del Lavoro (già libro matricola) dell'Appaltatore. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici del Comune potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione al Comune, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione. Allo scadere del contratto, l'Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e le postazioni di lavoro messi a disposizione del Comune. Inoltre tutto il materiale documentario andrà riconsegnato al Comune, mantenendo intatta l'organizzazione fisica costituita. Le prestazioni devono essere eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nonché, in particolare, a quanto indicato nei documenti relativi predisposti dal Comune e accettati dall'Appaltatore. L'Appaltatore pertanto deve garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità. L'Appaltatore riconosce al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal Comune non idonee alla perfetta esecuzione del contratto. L'esercizio di tale facoltà del Comune

non comporterà alcun onere per lo stesso. Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà richiedere espressa autorizzazione al Comune. In tale ipotesi, il Comune si riserva la facoltà di approvare, tramite il direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. Nel caso in cui l'Appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, il Comune si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questi comunicate al Comune nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari di applicare una penale di euro 500,00 (cinquecento/00). Sono in ogni caso a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi e compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse e gli oneri per la sicurezza. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti progettuali e nell'offerta tecnica. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla documentazione progettuale, compresa l'Offerta tecnica presentata in sede di gara e/o agli ordini di

servizio eventualmente impartiti ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificatamente inserenti al settore cui i servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto, nonché quelle relative alla tenuta della contabilità, conformemente a quanto previsto nella parte II, titolo IX, capo I e Capo II, del D.P.R. n. 207/2010. L'Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o nel Capitolato speciale d'appalto a:

a) eseguire le prestazioni nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente impartite dal Comune;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale;

c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle attività alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali e nell'Offerta tecnica;

e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;

f) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le

indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;

g) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

h) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'esecuzione delle attività;

i) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo, include, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie;

j) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle attività e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

k) con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'Appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi 3 (tre) anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione"). L'Appaltatore

dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative. L'Appaltatore si impegna a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune. L'Appaltatore si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per la stipula del presente contratto e per l'assunzione dei lavori oggetto dello stesso fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento

modificativo/integrativo. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente. L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici interenti all'esecuzione delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, ad avviso dell'Appaltatore stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto e negli artt. 189, 190, 191 e 202 del D.P.R. n. 207/2010.

7) L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e spese. In particolare l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modific.. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca

alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto il Comune provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto il Comune invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui sopra oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga, anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto. Il Comune predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del Comune sia stata formalmente contestata dall'Appaltatore, il Comune stesso provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla

Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

8) L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. L'Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel punto di cui oltre "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

9) Con la stipula del presente contratto, le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196/03 (cd. Codice

privacy) e altresì dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. Il Comune tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione amministrativa ed economico dello stesso, per l'adempimento agli obblighi di legge ad esso connessi nonché per i fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti tramite il sito internet istituzionale del Comune, relativamente a titolo esemplificativo ai nominativi degli aggiudicatari, le risultanze delle offerte tecniche ed i prezzi di aggiudicazione. La trasmissione dei dati dall'Appaltatore al Comune avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs. n. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le

istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

L'Appaltatore si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/03 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27/11/2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere;
- le predette disposizioni si intendono ora sostituite con il nuovo Regolamento UE

n. 2016/679 entrato in vigore il 25/05/2018.

10) L'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi. Inoltre l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei suoi confronti e danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla non corretta esecuzione dei lavori e/o delle attività connesse e/o accessorie. Come previsto nel Capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore ha dimostrato l'esistenza di una polizza R.C., già attivata, n. 027A7737 emessa dalla Zurich Insurance. L'Appaltatore ha prodotto, altresì, un'apposita appendice per il servizio in questione nella quale sono esplicitati i massimali che, verificati, non risultano inferiori a quelli previsti nel Capitolato speciale d'appalto. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ex pagamento dello stesso, entro un periodo di 60

(sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore fermo restando che il Comune procederà a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

11) L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

12) L'Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

13) Le penali sono stabilite nel Capitolato speciale d'appalto e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, e fatto salvo quanto previsto al punto 6 del presente atto, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto, nel presente atto e nell'offerta tecnica verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05 (zerovirgolazero cinque) per mille e il 5 (cinque) per cento dell'ammontare netto contrattuale, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo e comunque complessivamente non superiore al 10 (dieci) per cento. L'applicazione della penale non esclude la facoltà del Comune di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara

ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su proposta del Rup e/o direttore lavori, sentito l'organo di collaudo ove costituito. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10 (dieci) per cento dell'importo / valore massimo complessivo del contratto; l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere

l'obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'Appaltatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà all'Appaltatore una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via mail, via PEC, ecc.). Qualora l'Appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

14) A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro 16.731,00 (sedicimilasettecentotrentuno/00), mediante la stipula di una fideiussione assicurativa n. 027A7964 con primario Istituto assicurativo Zurich Insurance, integrata con n. 2 Appendici, secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite e resa ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e 140 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 in favore del Comune. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei

quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il

Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle

penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata

dall'Appaltatore. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque,

sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto,

secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di

eventuali crediti del Comune verso l'Appaltatore – a seguito della piena ed esatta

esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. L'Appaltatore si

impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e

proroghe, per tutta la durata del presente atto e, comunque, sino al perfetto

adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo ed in virtù del presente

atto, pena la risoluzione di diritto del presente atto, medesimo. La cauzione deve

presentare le seguenti condizioni:

- clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore,

su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma

richiesta entro 15 (quindici) giorni, senza eccezioni opponibili al Comune, anche in

caso d'opposizione dell'Appaltatore ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di

fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o di sottoposizione ad

altre procedure concorsuali;

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga

al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;

- copertura anche per il recupero delle penali contrattuali;

- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione del contratto nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento

dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, subordinativamente alla preventiva consegna, da parte dell'Appaltatore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all'affidamento del contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto.

15) In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dal Comune, il medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 (dieci) per cento del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di

procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del contratto nonché per la stipula di quest'ultimo e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) qualora l'Appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti progettuali o dall'offerta tecnica ovvero difformità delle prestazioni eseguite rispetto a quanto indicato negli atti progettuali o nell'offerta tecnica;

c) mancata presa in consegna dell'appalto o mancata presentazione per la presa in consegna dell'appalto da parte dell'Appaltatore nel termine a tal fine fissato dal Comune. Fermo quanto sopra, il Comune potrà risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016

d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

g) nei casi di cui ai seguenti articoli: Condizioni e modalità di esecuzione

del servizio (6); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (7); Obblighi di riservatezza (8); Responsabilità per infortuni e danni (10); Subappalto (11); Cauzione definitiva (14); Divieto di cessione del contratto, cessione del credito (17). Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore). Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente, o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Il presente contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – il presente contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Il Comune procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, il Comune potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito

morale richiesto dal citato art. 80.

Il Comune può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co. 1 del Codice.

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In tutti i casi, previsti nel presente contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.

16) Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso del Comune, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di questi ultimi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

17) È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate 'al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG di cui in oggetto del presente atto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

18) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a

comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni. In

difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in

ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della

determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui

contratti pubblici (oggi ANAC).

19) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e il Comune sarà

competente in via esclusiva il Foro di Monza. E' esclusa la clausola arbitrale.

20) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla

stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione. L'Appaltatore dichiara

che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di

operazioni soggette ad IVA, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di

rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà

essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.

131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. Il presente atto è

redatto in carta libera ai sensi dell'articolo 27 bis della tabella B allegata al Decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.

21) Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente

contratto di appalto.

22) Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale

della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte

le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di

approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

23) A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede sita in Milano, Via della Signora n. 3, indirizzo posta elettronica: ripari.scs@pec.it. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a discrezione del Comune all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata o a mezzo di lettera raccomandata all'indirizzo sopra indicato, dati dichiarati dall'Appaltatore e, fermo quanto comunicato tramite atti stesi in contraddittorio, che non necessitano di ulteriore comunicazione.

24) Il Comune si impegna a comunicare all'Appaltatore il nominativo del responsabile del procedimento, del Direttore dell'esecuzione ove diverso dal primo, nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e ogni eventuale variazione al riguardo. L'Appaltatore si impegna a comunicare al

Comune entro 2 (due) giorni dalla sottoscrizione del presente atto il nominativo del responsabile del coordinamento dell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza, della disciplina, dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto verranno eseguite sotto la propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità dell'Appaltatore. In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo e il controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n. 38 (trentotto) pagine a video, oltre al Capitolato speciale d'appalto su n. 9 (nove) pagine a video e all'Offerta tecnica su n. 35 (trentacinque) pagine a video, con imposta di bollo esente ai sensi dell'art. 27 bis tab. B D.P.R. n. 642/1972, dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, l'hanno ritenuto conforme alle loro volontà e lo approvano ed a conferma di ciò lo sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e certifico io, Segretario rogante che:

- il Dott. Giovanni Pagliarini, in rappresentanza del Comune di Vimodrone, ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata;

- il Sig. Lino Rovati, in rappresentanza della Ripari Cooperativa Sociale ONLUS ha

sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto

informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me,

Segretario rogante, verificata.

Io Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.

Per l'Amm. C.le – Dott. Giovanni Pagliarini (f.to in modalità elettronica)

Per l'Appaltatore – Ripari Cooperativa Sociale ONLUS – Sig. Lino Rovati (f.to in modalità elettronica)

Il Segretario generale rogante – Dott. Vincenzo Marchianò (f.to in modalità elettronica)

Il sottoscritto Lino Rovati, in rappresentanza della Ripari Cooperativa Sociale ONLUS, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Durata); art. 5 (Corrispettivi modalità di pagamento e fatturazione); art. 6 (Condizioni e modalità di esecuzione e obbligazioni dell'Appaltatore); art. 9 (Trattamento dei dati personali); art. 10 (Responsabilità); art. 11 (Subappalto); art. 13 (Penali e procedimento di contestazione); art. 14 (Cauzione); art. 15 (Risoluzione); art. 16 (Recesso); art. 17 (Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito); art. 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 19 (Foro competente); art. 24 (Clausola finale).

L'Appaltatore – Ripari Cooperativa Sociale ONLUS – Sig. Lino Rovati (f.to in modalità elettronica)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' STRUMENTALI DELLO SPORTELLLO
CIVICO SICUREZZA E PREVENZIONE
CIG: 733177434E

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente capitolato è lo svolgimento delle attività strumentali a supporto del Comando di Polizia Locale per la gestione dello Sportello Sicurezza, intese come attività tecnico-amministrative, sociali e didattiche, di seguito specificate, volte a supportare il comando nell'attuazione delle progettualità in essere volte a garantire e migliorare la sicurezza, la mobilità, la prevenzione e la qualità della vita nel territorio urbano, da svolgersi presso il comando della Polizia Locale nella struttura del Comune di Vimodrone, sita in Via Battisti, 54.

Art. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Lo Sportello Sicurezza comprende i seguenti servizi:

- **Sportello Sicurezza** propriamente detto, che persegue le finalità di garantire un sistema di ascolto; di help desk telefonico/informatico, di informazione, accoglienza segnalazioni/reclami, attivazione servizi, promozione di azioni di educazione/sensibilizzazione per i cittadini, sui temi della prevenzione (truffe anziani, abuso sostanze, educazione stradale, ludopatie), della sicurezza e della qualità di vita nel territorio urbano (vandalismo, decoro urbano, ecc.). Raccoglie segnalazioni atti vandalici, degrado urbano, parcheggi selvaggi, luoghi insicuri, risse e schiamazzi, rumori molesti, sporcizia e rifiuti pericolosi. L'azione, oltre a rivolgersi al quadro generale dei cittadini, prevede finalizzazioni specifiche su target sensibili quali:

- I cittadini over 60 anni, in attuazione e continuazione dei progetti "Cave!" e "Generazioni in gioco" cofinanziati da Regione Lombardia;
- Giovani in età scolare dell'obbligo in raccordo con i percorsi di prevenzione condotti in sinergia con l'Istituto Comprensivo di Vimodrone.

- **Sportello SISS e CUP**: che svolge le funzioni ex Asl assorbite dall'Ente nell'ambito di convenzione sottoscritta con ATS Milano Metropolitana;

- **Sportello Mobilità sostenibile**: che sviluppa progettualità e svolge le procedure finalizzate alla promozione, attuazione e sensibilizzazione ad una mobilità dolce, proponendo mezzi di spostamento sostenibili, modalità di facilitazione del percorso casa-lavoro e scuola-lavoro, servizi di facilitazione alla mobilità per particolari target di utenza debole, rilascio abbonamenti studenti e altre categorie secondo le convenzioni attivate dall'ente con ATM; informazioni e prenotazioni di eventuale servizio navetta urbana/bici stazioni, informativa ciclovie e percorsi Naviglio Martesana;

- **Sportello Prevenzione**: gestisce le procedure di controllo e coordinamento del sistema territoriale DAE, svolge progettualità preventive a sportello e sul territorio (Progetto "Generazioni in gioco"), si occupa del progetto "Alert System". Promuove percorsi di sensibilizzazione e prevenzione sul territorio, con specifico riguardo alle dipendenze, al rispetto civico; organizza il raccordo tra i cittadini e l'ente pubblico favorendo percorsi virtuosi di ascolto, riscontro e partecipazione alla comunità locale. Punta a rimuovere fattori di insicurezza, di degrado e facilitare un incremento della qualità di vita percepita. Svolge un periodico rilevamento della percezione della sicurezza e vivibilità sul territorio, con elaborazione di attività di *customer satisfaction* e di statistica, funzionali alla progettazione delle linee politiche e amministrative dell'ente. i;

ART. 3 – ATTIVITA'

Lo Sportello Civico per la sicurezza, la sostenibilità e la prevenzione si configura come innovativo servizio di reference a disposizione dei cittadini, strumento in grado di offrire ascolto e informazioni, attivare interventi presso i servizi dell'ente di sostegno e supporto, promuovere e seguire iniziative di sensibilizzazione presso le scuole e gli stakeholder locali, prevenire situazioni di disagio e pericolo, monitorare il quadro territoriale e la qualità della vita percepita.

Le principali attività strumentali da svolgere saranno:

- Apertura al pubblico, in raccordo con il comando Polizia Locale e secondo i giorni, gli orari e le modalità definite dal Comandante PL, dello Sportello Sicurezza, comprendente attività di ascolto e informazione a mezzo telefonico (call-center) e informatico (sms, email) e "a sportello", distribuzione di modulistica, orientamento a servizi inerenti l'area Polizia Locale e sicurezza;

- Ricezione di segnalazioni di disagi, reclami, richieste di intervento, inerenti i temi della sicurezza, della prevenzione, del decoro urbano, della viabilità e mobilità;
- Sviluppo di materiali cartacei informativi di prevenzione delle dipendenze (abuso alcool, stupefacenti, ludopatie), di prevenzione/sensibilizzazione dei reati verso le persone ed il territorio (stradali, truffe anziani, vandalismo, ambientali); supporto alle attività educative e di sensibilizzazione verso le scuole e gli stakeholder territoriali, comunicazioni/lettere/contatti;
- Procedure ex Asl per cambio medico e pediatra, attivazione PIN CRS, nuove erogazioni CRS e richieste di Crs smarrite, modifiche anagrafiche, punto informazioni servizi ASST; procedure CUP di prenotazione visite specialistiche;
- Procedure attivazione Alert System territoriale e punto informazioni relativo;
- Procedure di controllo e coordinamento del sistema territoriale DAE,
- Procedure di facilitazione della viabilità e mobilità (rilascio abbonamenti ATM studenti/lavoratori, per abbonamenti annuali ATM, rinnovi e nuove attivazioni, contabilizzazione per ATM; eventuali procedure attivabili su progetti di mobilità locale);
- prenotazioni navetta a chiamata, informazioni su percorsi ciclo-pedonali e servizi di noleggio bici)
- Attività di back-office inerenti le pratiche connesse allo sportello;
- Attività di *customer satisfaction*, con elaborazione statistica questionari e dati raccolti;

Le attività elencate potrebbero, nel corso dell'appalto, subire variazioni o ricalibrature in coincidenza di sviluppo/contrazione dei contenuti e delle tempistiche delle convenzioni con Ats o di subentro di nuove progettualità di sicurezza e prevenzione, potendo pertanto anche essere stralciate dal servizio Sportello Sicurezza in relazione alla necessità di superiore riorganizzazione e riallocazione di singoli procedimenti nell'ambito di differenti settori dell'Ente o di attivazioni di nuovi sportelli/servizi. **Pertanto l'appaltatore è consapevole che potrà verificarsi una potenziale variabilità nei singoli contenuti di procedure, fatto salvo il pieno rispetto dell'architettura complessiva del servizio e della remunerazione definita nel contratto che sarà sottoscritto.**

ART. 4 - PRESCRIZIONI E SEDE DEL SERVIZIO

Le attività strumentali di che trattasi dovranno essere svolte ed organizzate dall'appaltatore con proprie risorse, mezzi e personale, secondo quanto contenuto nel presente capitolato ed in tutti gli atti di gara (disciplinare, contratto) così come integrati da quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e nei successivi piani di lavoro redatti in sede di esecuzione.

L'appaltatore è tenuto a nominare un proprio referente responsabile nei confronti del Comune, che abbia la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'appaltatore.

A tale referente il Comune comunicherà a tutti gli effetti gli ordini verbali e scritti inerenti l'appalto. A tal fine l'appaltatore si impegna, entro tre giorni dall'attivazione del presente appalto, a rendere noto il nominativo, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di e-mail del suddetto Referente. L'appaltatore dovrà assicurare la reperibilità del proprio Referente durante l'orario d'ufficio del Comando Polizia Locale. Tale risorsa individuata dall'appaltatore non comporterà alcun onere aggiuntivo per il Comune.

Per quanto concerne la sede, le attività strumentali dovranno essere svolte nei locali comunali all'uopo individuati dal Responsabile della Polizia Locale, che provvederà a mettere a disposizione un computer, il telefono e il materiale di cancelleria, anche in eventuale condivisione con altri servizi.

Gli orari per le attività ricomprese nell'appalto di che trattasi, saranno articolati secondo le esigenze organizzative del servizio stesso, nel corso dell'anno solare.

Gli orari saranno disposti in accordo tra il referente dell'appaltatore ed il Responsabile del Settore Polizia Locale.

ART. 5 – DURATA E DIMENSIONI DELL'APPALTO

L'appalto avrà una durata di 60 mesi, da gennaio 2018 a dicembre 2022.

Lo sportello dovrà mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell'amministrazione e dei cittadini, prevedendo sia attività specifiche di sportello al pubblico, sia attività di back office e interventi sul territorio di sviluppo delle progettualità di sicurezza e preventive di volta in volta attivate.

Il Comune ha stimato – a titolo puramente indicativo – un impegno complessivo nell'arco del contratto di 3.498 ore uomo

Monte ore presunto settimanale	Monte ore presunto annuale	Monte ore presunto quinquennale	Importo orario presunto	Totale presunto quinquennio oltre iva
n.25	n. 1300	n. 6500	€. 26,00	€. 169.000,00

Il valore della manodopera, ai sensi dell'art.23 c.16 del D.Lgs.50/2006 è stimato in euro 152.100,00

Specificatamente il servizio richiesto dovrà prevedere nella fase esecutiva almeno una figura di amministrativo specializzato con ottime capacità comunicative e di conoscenza del funzionamento della pubblica amministrazione, con formazione specifica su procedure sistema SISS. Si precisa che nell'ambito dello svolgimento delle attività e nel limite dell'ammontare specificato nel presente atto si potranno verificare necessità che potrebbero portare a variazioni. In tal caso, il Comune e l'appaltatore provvederanno a concordare e a formalizzare ciò nel piano di lavoro secondo le esigenze espresse dal Comune stesso.

Le quantità sopra indicate sono frutto di una stima al meglio delle conoscenze e non sono vincolanti quindi per il Comune, atteso che con il presente appalto l'appaltatore si impegna a svolgere le attività richieste dal Comune, nell'ambito dell'appalto, alle tariffe unitarie, espresse in sede di offerta.

Il puntuale dimensionamento del fabbisogno sarà determinato nel piano di lavoro e l'impegno delle risorse professionali effettivamente impiegate sarà peraltro suscettibile di variabilità, nel rispetto delle necessità definite dal Comune. Potranno altresì verificarsi picchi di lavoro e periodi di discontinuità, che potranno comportare periodicamente un fabbisogno di richieste aggiuntive, ovvero una loro riduzione.

E' inoltre richiesta la presenza dello stesso personale per tutta la durata del contratto se non diversamente concordato per esigenze particolari.

Art. 6 - PROFILI PROFESSIONALI

L'Appaltatore deve garantire che l'unità lavorativa impiegata nel servizio sia in possesso dei requisiti professionali previsti. Il possesso dei requisiti minimi richiesti deve essere attestato sul curriculum vitae reso disponibile al Comune prima dell'avvio del servizio; l'appaltatore sottoporrà al Comune per la valutazione il curriculum vitae del personale da impiegare nelle attività previste rispettando i vincoli temporali di cui oltre.

Il Comune si riserva di effettuare colloqui di verifica della corrispondenza di quanto emerge dai curricula vitae con i requisiti minimi previsti nel presente atto e dell'idoneità di svolgimento delle attività del personale che l'appaltatore propone di impiegare per il servizio. Qualora l'esito delle verifiche non sia positivo il Comune si riserva di richiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione della risorsa. L'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione della risorsa ritenuta non adeguata entro 5 giorni dalla richiesta. E' necessaria la presenza continuativa dello stesso personale per tutta la durata del servizio. Le eventuali sostituzioni di personale durante l'esecuzione del servizio dovranno essere concordate preventivamente con il Comune. La sostituzione richiederà un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico dell'appaltatore.

Il personale nell'espletamento del servizio deve osservare tutti gli accorgimenti per garantire la massima economicità del servizio e l'uso corretto delle attrezzature.

Il personale incaricato, oltre ai requisiti professionali, debbono possedere i seguenti requisiti attitudinali e competenze:

- ottime capacità di comunicare con i cittadini e di instaurare positive relazioni interpersonali;
- ottime capacità relazionali e di mediazione, oltre che di ascolto per favorire le sinergie e integrazione fra i diversi ambiti e realtà che si occupano delle politiche della sicurezza e della prevenzione nel territorio;
- ottime capacità di individuare ed accogliere le proposte/suggerimenti/reclami provenienti dagli utenti e dai cittadini esistenti nel territorio relativamente alle attività da realizzare;
- ottime capacità organizzative;
- buona conoscenza dei programmi informatici più in uso;
- esperienza attiva in progettualità preventive (ad es. su gioco d'azzardo patologico, prevenzione truffe anziani)

La figura professionale proposta contribuisce alla corretta esecuzione degli interventi ricompresi nel servizio apportando le proprie conoscenze tecniche nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti. E' in grado di effettuare servizio telefonico, informatico e/o a sportello di "reference" con i cittadini. E' in grado di redarre pratiche amministrative inerenti i servizi oggetto dello sportello. E' in grado di utilizzare funzionalmente il pacchetto Office. Produce la documentazione e le analisi a supporto del controllo di consuntivazione degli interventi effettuati. E' in grado di operare in team e di rapportarsi sia con il Responsabile Polizia Locale, sia con gli utenti del servizio. Possiede inoltre esperienze di partecipazione a progetti preventivi o di sicurezza rivolti alla fascia della terza età o a quella giovanile. In caso di cambio di gestione, si stabilisce per l'affidatario l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario.

Art. 7 – ORARIO E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

L'orario minimo richiesto è stabilito in 25 ore settimanali, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.30. Data la natura peculiare delle attività richieste, specie in termini di attività preventive presso il territorio, è richiesta una flessibilità per la partecipazione periodica a incontri pubblici, anche serali, e attività di intervento laboratoriale o di concretizzazione di progettualità preventive e di sicurezza su fasce deboli, di rilevazione e *customer* a supporto della Polizia Locale anche al di fuori della fascia suddetta, al fine di concretizzare le progettualità in essere o eventualmente attivabili.

È fatta salva pertanto la facoltà dell'Amministrazione Comunale, in accordo con l'appaltatore, di modificare l'orario ed i giorni di svolgimento delle attività strumentali qualora ciò sia reso indispensabile da esigenze di organizzazione delle progettualità in rapporto al territorio, all'utenza, a particolari periodi dell'anno.

ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Per il servizio di cui al presente appalto il Comune provvede a mettere a disposizione gli spazi opportunamente attrezzati e l'attrezzatura informatica e telefonica.

ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Per il servizio di cui al presente appalto l'appaltatore provvede alle spese per il personale utilizzato per la gestione del servizio, comprensive delle eventuali sostituzioni in caso di assenza;

ART. 10 - RISERVATEZZA

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza delle materie trattate richiedono che tutte le attività dell'operatore siano improntate ad una assoluta attenzione alla riservatezza e che tutte le informazioni trattate e tutte le attività e i documenti, anche parziali, scambiati tra l'appaltatore e il Comune sono riservati.

A tal fine l'appaltatore e l'operatore, da questo messo a disposizione, sono tenuti al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy, in osservanza della normativa vigente e della deontologia professionale e, a tale scopo, l'appaltatore e gli operatori sono da considerarsi a tutti gli effetti come incaricati del trattamento dei dati relativi agli utenti con cui vengono a contatto.

L'operatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

ART. 11 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza delle materie trattate richiedono che tutte le attività dell'appaltatore siano improntate ad una assoluta attenzione alla riservatezza e che tutte le informazioni trattate e tutte le attività e i documenti, anche parziali, scambiati tra l'appaltatore e il Comune sono riservati.

A tal fine l'appaltatore e gli operatori di progetto sono tenuti al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy, in osservanza della normativa vigente e della deontologia professionale, in particolare per quanto attiene alla gestione delle procedure legate al Sistema S.I.S.S. e, a tale scopo, l'appaltatore e gli operatori sono da considerarsi a tutti gli effetti come incaricati del trattamento dei dati relativi agli utenti con cui vengono a contatto.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Il Comune si riserva di modificare le modalità di esecuzione descritte e di introdurre nuove modalità, anche in corso d'opera, dandone congruo preavviso all'appaltatore. In aggiunta, tali modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta dell'appaltatore, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità delle singole attività.

All'inizio delle attività, il Comune illustrerà in dettaglio le attività, già brevemente descritte nel presente capitolato, che saranno affidate all'appaltatore. Inoltre, verranno segnalate eventuali variazioni, sia nei contenuti che nei tempi, eventuali diverse modalità di esecuzione, standard e ogni altro aspetto utile alla esecuzione delle attività stesse e ad una loro corretta pianificazione.

Tutto il materiale prodotto in esecuzione del servizio sarà di esclusiva proprietà del Comune che ne potrà disporre liberamente e in particolare ai fini della stesura e pubblicazione del Report Annuale della Polizia Locale

Tutti i documenti realizzati nell'ambito del servizio devono essere particolarmente curati negli aspetti di comprensibilità, accuratezza, adeguatezza, aderenza e modificabilità.

Nel corso delle attività e del servizio, potranno essere individuate altre tipologie e contenuti di documenti/prodotti da consegnare i cui contenuti saranno congiuntamente concordati.

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'ammontare massimo, non superabile, per l'effettuazione di questo servizio è pari ad euro 169.000,00 fatto salvo il diverso importo inferiore offerto in sede di gara.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato con cadenza mensile contro presentazione di fatture da vistarsi dal competente ufficio e da liquidarsi nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, salvi diversi accordi tra le parti, sempre che non sussistano contestazioni o pendenze.

Ulteriori prescrizioni sono contenute nello schema di contratto cui si rinvia.

Art. 13 - GESTIONE PROGRAMMAZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA'

Le attività dovranno essere svolte dall'appaltatore con proprio personale del quale deve essere garantita la professionalità ed i requisiti previsti nel presente atto.

La programmazione, la verifica ed il controllo della attività sopracitate, saranno effettuate dal Responsabile del Settore Polizia Locale comunale. Saranno previsti periodici incontri con il personale impiegato, il Responsabile del Settore Polizia Locale o più frequentemente su motivata richiesta delle parti interessate.

Art. 14 - UTILIZZO DEL PERSONALE

L'appaltatore si impegna ad impiegare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze del servizio e a comunicare tempestivamente, motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto.

L'appaltatore è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi e, in caso di astensione, per qualsiasi motivo, dal lavoro di personale continuativamente assegnato, è tenuto ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo all'immediata sostituzione dell'operatore assente con personale in possesso dei necessari requisiti e adeguata formazione, specie per quanto concerne le procedure Siss. In ogni caso, va limitata il più possibile la rotazione degli operatori, onde evitare difficoltà di rapporto con l'utenza dei cittadini, ed al fine di conservare i rapporti instauratisi tra questi e l'operatore, tenuto conto che lo Sportello si rapporta prevalentemente con fasce deboli della popolazione.

Ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale di cui all'art. 50 del D.Lgs 50/2016 (c.d. clausola sociale), l'aggiudicatario della procedura è tenuto all'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

L'appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo vigente per tutto il personale utilizzato, nei modi e termini di legge e dei contratti nazionali di lavoro di categoria.

L'appaltatore dovrà trasmettere, su richiesta del Comune, copia della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il proprio personale, fermo restando la facoltà, per il Comune stesso, di richiedere direttamente opportuni accertamenti in merito ai competenti uffici. Qualora risulti che l'appaltatore non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi suddetti, il Comune ha la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sulle fatture da liquidare pari al 20% del corrispettivo mensile, fino ad avvenuta regolarizzazione.

Resta inteso, in ogni modo, che il Comune rimane del tutto estraneo ai rapporti, ivi compreso qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore ed il personale dipendente.

Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga:

- a) a conformare l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune;
- b) a dotare tutto il proprio personale di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati.

L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di cose di proprietà del Comune, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei servizi. Inoltre l'appaltatore è altresì responsabile dei danni causati alle persone o alle cose del Comune e/o di terzi comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune, salvo gli interventi a favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici. Infine sono a carico

dell'appaltatore tutti i danni verificatesi sui suoi beni da qualsiasi causa dipendenti, manlevando espressamente il Comune da ogni richiesta di risarcimento di danno.

Art. 15 - COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI

I rapporti tra il personale ed i destinatari delle attività strumentali devono essere improntati al rispetto, esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Gli operatori devono attenersi, inoltre, a quanto segue:

a) partecipare ai tavoli periodici di governance dei progetti di sicurezza e preventivi attivati, per la calibratura in itinere, la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

È fatto divieto assoluto al personale dell'appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti.

Il Comune ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori il cui comportamento arrechi disservizio.

Date le caratteristiche e la valenza relazionale del servizio oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si impegna a garantire, per tutto il periodo contrattuale la continuità del personale impiegato favorendo rapporti lavorativi continuativi e stabili finalizzati al contenimento del turn over.

L'Appaltatore si impegna altresì a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del personale incaricato, che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

In caso di scioperi o assemblee del proprio personale è fatto obbligo all'aggiudicatario di darne notizia al Comune almeno 5 giorni prima del giorno fissato per lo sciopero o per l'assemblea sindacale. In ogni caso l'Impresa appaltatrice deve rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Tutti gli operatori utilizzati dall'appaltatore, nell'ottica di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenza e capacità, tenendo conto della tipologia delle attività e degli utenti, potranno frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcuna spesa a carico del Comune, corsi di aggiornamento, organizzati annualmente dall'appaltatore su temi inerenti le pubbliche relazioni, le modalità di rapportarsi al cittadino, le tecniche di reference, le tematiche di sicurezza e prevenzione.

Gli operatori, inoltre, potranno essere chiamati a partecipare, con eventuali oneri a carico dell'appaltatore e senza alcun onere da parte del Comune, alle riunioni di pianificazione, definizione e verifica degli interventi disposti dal Comune, nonché a momenti formativi su specifiche progettualità che si intendono attivare in tema di sicurezza, mobilità e prevenzione.

Art. 17 - CONTROLLO e COORDINAMENTO DEL COMUNE

Al Comune, nella persona del responsabile del Settore Polizia Locale, compete svolgere un'azione di controllo generale e di verifica sull'andamento delle prestazioni e sul rispetto delle norme contenute nel presente capitolato.

Al Comune spetta il coordinamento delle attività strumentali oggetto dell'appalto tramite pianificazione delle attività in collaborazione con l'appaltatore, assicurare un'organizzazione uniforme ed efficiente, una rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio ed un'assistenza qualitativamente idonea a soddisfare i bisogni degli utenti.

ART. 18 - SEGRETO PROFESSIONALE E D'UFFICIO - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore deve assicurare il pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed in particolare dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento dei servizi appaltati e con modalità a ciò strettamente correlate, impegnandosi a trattare tali dati con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione delle prescritte misure di sicurezza.

La comunicazione dei dati a soggetti pubblici e privati è ammessa nei limiti previsti dal D. Lgs.196/2003.

L'appaltatore si impegna in ogni caso a non utilizzare dati e informazioni di cui i suoi operatori siano venuti a conoscenza; in caso di abuso essa sarà ritenuta direttamente responsabile del dolo, compresa ogni conseguenza civile e penale.

All'avvio del servizio, l'appaltatore comunicherà al Comune, tramite invio di una formale comunicazione, i nominativi degli incaricati per il trattamento dei dati.

Relativamente alla gestione del servizio, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il Comune titolare del trattamento dei dati personali e sensibili relativi agli utenti, designa l'Appaltatore quale incaricato del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'Appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite da ciascun Comune. In particolare l'Appaltatore dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato; non potrà procedere alla raccolta di dati presso gli utenti; non potrà comunicare a terzi e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza dell'appalto; dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Appaltatore è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della Legge medesima.

ART. 19 - D.Lgs. 81/2008 - RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

L'appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, i nominativi dei soggetti da considerare datore di lavoro e responsabile della sicurezza.

In ogni caso si è operata una valutazione circa l'eventuale esistenza di rischi da interferenza e si è verificata la non sussistenza degli stessi e quindi la non necessità di redazione del duvri, fatto salvo in ogni caso l'obbligo dell'appaltatore di rispettare le norme di promozione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in conformità del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 20 - QUALITA' DEL SERVIZIO

Nell'esecuzione delle attività contrattualmente previste l'appaltatore dovrà inoltre attenersi ed essere conforme a quanto previsto dal piano della qualità del servizio di cui sotto nonché da eventuali piani della qualità dei singoli interventi che il Comune si riserva di richiedere all'appaltatore nel corso del servizio.

L'insieme degli indicatori di qualità del servizio comprende quelli sotto elencati.

L'appaltatore è tenuto a rendicontare i risultati della misurazione di tutti gli indicatori di qualità per tutta la durata dell'appalto attraverso il rapporto indicatori di qualità. Tale rapporto dovrà essere redatto dall'appaltatore annualmente e dovrà essere consegnato al Comune entro dicembre di ciascun anno di riferimento. Il rapporto indicatori di qualità costituirà il riferimento per la valutazione del rispetto dei requisiti di qualità, al fine dell'applicazione delle penali. Durante l'intero periodo contrattuale ciascun indicatore di qualità potrà essere riesaminato su richiesta del Comune e/o dell'appaltatore; il riesame potrà derivare da nuovi strumenti di misurazione non disponibili alla data di attivazione del servizio e di stipula del contratto e/o dall'adeguamento delle metodiche atte alla rilevazione dei singoli indicatori di qualità che sono risultate non efficaci.

IQ01: personale inadeguato del servizio

IQ02: turn over del personale

IQ03: Tempestività nella sostituzione del personale

IQ04: Efficacia delle prestazioni

IQ01: PERSONALE DEL SERVIZIO INADEGUATO:

Con questo indicatore si misurano le risorse impiegate nell'erogazione del servizio ritenute inadeguate dal Comune di cui si dispone la sostituzione dopo aver operato tre rilievi critici. Con rilievi critici si intendono i rilievi che evidenziano la non adeguatezza del personale impiegato secondo anche quanto previsto al punto successivo del presente atto. ...

A tal fine si rilevano il numero di risorse sostituite per ogni semestre del servizio su richiesta del Comune. Il valore soglia è < 1 . Nel caso di non rispetto del valore di soglia si applicherà una penale di cui oltre.

IQ02: TUR OVER DEL PERSONALE

Con questo indicatore si misurano le sostituzioni, su iniziativa dell'appaltatore e autorizzate dal Comune, delle risorse impiegate nel servizio.

A tal fine si rilevano il numero di risorse sostituite per ogni anno del servizio su iniziativa dell'appaltatore. Il valore soglia è ≤ 1 . Nel caso di non rispetto del valore soglia si applicherà una penale di cui oltre.

IQ03: TEMPESTIVITÀ NELLA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Con questo indicatore si misura la tempestività nella sostituzione di risorse impiegate nella fornitura. L'aspetto che si valuterà è il tempo trascorso tra la richiesta /autorizzazione del Comune e l'inserimento della risorsa. La fonte dei dati saranno il piano di lavoro e il consuntivo attività (rendiconto risorse). La frequenza di misurazione è semestrale e il periodo di osservazione è il semestre precedente la rilevazione. I dati elementari da rilevare sono : la data della richiesta/autorizzazione di una nuova risorsa e la data di inserimento della nuova risorsa. Per data della richiesta di inserimento di una nuova risorsa si intende la data in cui il Comune dopo aver verificato l'idoneità della risorsa proposta ne richiede l'inserimento nel gruppo di lavoro. La formula è: data di inserimento della nuova risorsa meno data della richiesta / autorizzazione di una nuova risorsa. Il valore soglia è ≤ 15 . Nel caso di non rispetto del valore soglia si applicherà una penale di cui oltre -

IQ04 EFFICACIA DELLE PRESTAZIONI

Con questo indicatore si misura l'efficacia della prestazione. I rilievi conteggiati nell'indicatore sono quelli comunicati all'appaltatore tramite lettera/e di rilievo, emessi dal responsabile del Settore Polizia locale

L'Unità di misura è il rilievo, la fonte dei dati è la lettera/e di rilievo, la frequenza di misurazione è semestrale e il periodo di osservazione è il semestre precedente la rilevazione. I dati da rilevare sono il numero di rilievi emessi nel semestre. Vanno considerati tutti i rilievi emessi nel periodo considerato (ad eccezione di quelli afferenti all'inadeguatezza del personale) ed inseriti nelle lettere/a di rilievo. Il valore soglia è ≤ 2 . Nel caso di non rispetto del valore soglia si applicherà una penale di cui oltre.

Art. 21 - CONTROLLO DEL SERVIZIO – PENALI

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento dell'attività vengono svolti ordinariamente dal referente dell'appaltatore e dal responsabile del Settore Polizia locale del Comune.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento delle attività, l'efficienza e l'efficacia in base a quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali in materia ed a quanto concordato in sede di programmazione delle attività, nell'ambito altresì dei piani di lavoro. L'appaltatore dovrà mettere a disposizione degli incaricati del Comune tutta la documentazione che verrà eventualmente richiesta per effettuare i controlli.

In particolare l'appaltatore dovrà eseguire le prestazioni contrattuali nel rispetto degli indicatori di qualità di cui sopra nel presente atto. L'appaltatore ha altresì l'obbligo di rilevare, calcolare e inviare al Comune, mediante un report denominato "rapporto indicatori qualità" i dati sugli indicatori, relativi alla qualità delle prestazioni contrattuali. L'appaltatore ha l'obbligo di raggiungere nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali i valori soglia minimi di qualità sopra stabiliti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. L'appaltatore dovrà fornire al Comune un report denominato "rapporto indicatori qualità" con cadenza semestrale, secondo le modalità indicate nel presente, pena l'applicazione delle penali di cui oltre

Si applicano le seguenti penali:

- Relativamente all'indicatore di qualità IQ01 "personale del servizio inadeguato", in caso di superamento del valore soglia previsto per il numero di risorse sostituite perché non ritenute adeguate su richiesta del Comune dopo aver operato tre rilievi, il Comune applicherà all'appaltatore per ogni risorsa ritenuta non adeguata una penale di euro 300,00 salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;
- Relativamente all'indicatore di qualità IQ02 "turn over del personale", in caso di superamento del valore soglia previsto per il numero di risorse sostituite su iniziativa dell'appaltatore, il Comune applicherà all'appaltatore per ogni risorsa sostituita una penale di euro 200,00;
- Relativamente all'indicatore di qualità IQ03 "Tempestività nella sostituzione del personale", per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia prevista per la sostituzione delle figure professionali, il Comune applicherà all'appaltatore una penale pari ad euro 100,00, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;
- Relativamente all'indicatore di qualità IQ04, "efficacia delle prestazioni", in caso di superamento del valore soglia previsto, il Comune applicherà una penale da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 200,00 a seconda della gravità del rilievo effettuato;

I rilievi conteggiati per l'applicazione delle penali di cui sopra sono quelli comunicati all'appaltatore tramite lettera/e di rilievo, emessi dal responsabile comunale del Settore Polizia Locale.

I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto nell'esecuzione delle attività di quanto contenuto nella documentazione contrattuale (contratto, capitolato speciale d'appalto, offerta tecnica). Essi consistono in comunicazioni formali all'appaltatore che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'esecuzione delle attività, e, se reiterate e accumulate, arrivando a tre, possono dare adito a penali, secondo quanto sopra previsto e ulteriormente determinato nel contratto.

Qualora l'appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 10 giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo. Trascorso tale termine il rilievo non è più annullabile.

Art. 22 - INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di cose di proprietà del Comune, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei servizi. Inoltre l'appaltatore è altresì responsabile dei danni causati alle persone o alle cose del Comune e/o di terzi comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune, salvo gli interventi a favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici. Infine sono a carico dell'appaltatore tutti i danni verificatesi sui suoi beni da qualsiasi causa dipendenti, manlevando espressamente il Comune da ogni richiesta di risarcimento di danno in tal senso.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi l'operatore è tenuto a stipulare specifica adeguata polizza assicurativa RC., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCTO), con esclusivo riferimento all'affidamento in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell'affidamento. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche l'affidamento svolto per conto del Comune, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'affidamento sarà revocato con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito

In ogni caso, in caso di eventuali richieste di risarcimento danni avanzate al Comune da parte di terzi in relazione alle attività oggetto del presente affidamento, si procederà nel rispetto del seguente iter procedurale cui l'operatore è obbligato ad attenersi:

a) In caso di richiesta di risarcimento danni da parte di terzi che dovesse pervenire direttamente al Comune, lo stesso, per il tramite del Settore Contratti e Affari Legali, procederà all'apertura del sinistro in via cautelativa sulla polizza RCT/O del Comune denunciando il sinistro alla propria Compagnia assicuratrice;

b) Nella denuncia di sinistro il Comune indicherà alla Compagnia la presenza di un contratto di affidamento per la gestione delle attività oggetto del presente affidamento e comunicherà che sono in corso gli accertamenti con il settore tecnico comunale/Ufficio Sport del Comune per la verifica di possibile responsabilità in ordine agli eventi denunciati dal danneggiato;

c) Nel momento in cui la relazione tecnica di cui alla precedente lett. b) perverrà al Settore Contratti e Affari Legali (entro il termine massimo di gg. 20) e dalla stessa si dovesse evincere una responsabilità in capo all'affidatario e/o suoi eventuali sub affidatari, rispetto agli eventi che hanno cagionato il danno al soggetto che ha inoltrato richiesta di risarcimento, si procederà a trasmettere una comunicazione alla Compagnia assicuratrice del Comune e all'affidatario affinché provveda obbligatoriamente all'apertura del sinistro sulle polizze assicurative di cui sopra. La medesima comunicazione viene trasmessa per conoscenza anche al diretto interessato richiedente i danni.

d) E' fatto obbligo all'affidatario comunicare al Settore contratti e Affari legali dell'avvenuta apertura del sinistro e del numero assegnato.

Il rispetto dell'iter procedurale sopra descritto da parte dell'affidatario costituisce un obbligo contrattuale. Pertanto il suo inadempimento potrà essere sanzionato da parte del Comune rivalendosi per l'equivalente sulla cauzione e/o sul corrispettivo contrattuale, salva ed impregiudicata la facoltà di risoluzione del contratto nonché il risarcimento del maggior danno.

Il Comune declina ogni responsabilità in caso di infortuni ed in casi di danni arrecati, eventualmente, al personale o ai materiali dell'affidatario, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni.

L'affidatario dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino durante il corso dell'affidamento. L'affidatario è comunque tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni

ART. 23 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'operatore non può sospendere le attività oggetto del presente affidamento in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

L'eventuale sospensione delle attività oggetto del presente affidamento per decisione unilaterale dell'operatore costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'operatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 24 – FALLIMENTO DELL'OPERATORE

Il fallimento dell'operatore comporta lo scioglimento ope legis del presente atto. In base al combinato disposto degli artt. 297 comma 1 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e 140 del D.lgs. n. 163/2006, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle attività oggetto

ART. 25 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato si fa espresso richiamo all'osservanza delle normative vigenti in materia di appalti e servizi.

